

COMUNE DI ARDEA

Provincia di Roma

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Deliberazione n.91 data 28/09/2009

OGGETTO: Regolamento Comunale di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti.

PRESIDENZA Volante Policarpo

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 12,00 e seguenti, nei locali del Centro Sociale Anziani "Nuova Florida" Via Reggio Calabria, 9 Ardea, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri

N.	COGNOME E NOME	Presenti	
		Si	no
1	EUFEMI CARLO - Sindaco	X	
2	DI FIORI LUCA	X	
3	BARDI FULVIO	X	
4	ACQUARELLI FABRIZIO	X	
5	IOTTI RICCARDO	X	
6	ANTINUCCI ETTORE		X
7	CIMADON BRUNO	X	
8	GIORDANI MASSIMILIANO	X	
9	CORSO FRANCESCO PAOLO	X	
10	SPERANDIO NAZZARENO	X	
11	MARCOCCIA GINO	X	
12	VOLANTE POLICARPO	X	
13	MONTESI ALBERTO	X	
14	MARCUCCI FRANCO	X	
15	IACOANGELI MAURO	X	
16	DE PAOLIS ROMOLO	X	
17	FANCO LUCA	X	
18	ABATE ANTONINO	X	
19	TEDESCO NICOLA	X	
20	MAGLIACCA ANTONELLO	X	
21	PETRELLA DANILÒ	X	
TOTALI		20	1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Macri

Sono presenti alla seduta gli Assessori: .

Sono nominati scrutatori i consiglieri : Montesi De Paolis e Corso.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- **INTRODUCE** il punto n. 8 dell'o.d.g. avente ad oggetto "**Regolamento Comunale di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti**" sulla quale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**:

- Il Dirigente Area EE.FF., per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Dirigente Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile;

- **DA PER LETTA LA PROPOSTA** di deliberazione, con il consenso di tutti i partecipanti;

DISCUSSIONE

- **DICHIARA APERTA** la discussione sul punto invitando i consiglieri ad intervenire;

- **SUCCESSIVAMENTE, DA ATTO CHE** nessuno dei consiglieri presenti ha chiesto di intervenire, per cui dichiara chiusa la discussione, la cui trascrizione integrale è riportata nei verbali di stenotipia, depositati agli atti debitamente vidimati e timbrati dal segretario verbalizzante della seduta ed attestanti lo svolgimento della discussione.

[Alle ore 13,20 escono i consiglieri Abate, Fanco, Tedesco e Montesi – **Presenti 16**]

- **INDI INTRODUCE LA VOTAZIONE** sulla proposta di deliberazione in esame;

VOTAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PROCEDE A VOTAZIONE** palese per alzata di mano, nei modi e forme di regolamento;

- **CON ESITO DELLA VOTAZIONE**, per come accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, assistito dai consiglieri nominati scrutatori, di seguito riportato: presenti n. 16 **voti favorevoli unanimi 16**;

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta di deliberazione, nel suo testo integrale.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE con esito della votazione per come accertato e proclamato dal presidente del Consiglio di seguito riportato: Presenti: presenti n. 16 **voti favorevoli unanimi 16**;

DELIBERA

- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.





COMUNE DI ARDEA

(Provincia di Roma)



AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E PATRIMONIALE

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Proposta di deliberazione

che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale

Proposta del Servizio Sviluppo Economico n. 5 del 22/09/2009

Oggetto: Regolamento Comunale di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti.

Premesso che

il Consiglio Comunale di Ardea ha adeguato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 dicembre 2002, avente ad oggetto "Impianti stradali di distribuzione carburanti – Mero adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente", le Norme Tecniche di Attuazione del PRG;

con Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni la Regione Lazio ha emanato "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti";

Considerato che le distanze minime da rispettare per i nuovi impianti (o per i trasferimenti) da quelli già operanti, sono state abrogate per effetto dell'art. 83 bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 10, comma 1 bis, della richiamata L.R. 8/2001 e s.m.i., "La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche.";

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione di un "Regolamento di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti" (Allegato n. 1 alla presente deliberazione) che regolamenti le procedure per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti di distributore di carburanti nel Comune di Ardea in conformità delle normative vigenti, e alla revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 dicembre 2002, avente ad oggetto "Impianti stradali di distribuzione carburanti – Mero adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente";

Esaminata la bozza di "Regolamento di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti" (Allegato n. 1 alla presente deliberazione);

Richiamato il Decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Richiamata la Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8, recante "Nuove norme di impianti di distribuzione di carburanti";

Richiamata la Legge Regionale 3 novembre 2003, n. 35, recante "Modifiche alla Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8";

- **VISTI** i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267 per l'atto di cui trattasi;
- **FAVOREVOLE** del Dirigente del Settore "Suap Attività Economiche – 2^ Area Economico-Finanziaria" in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA

- 1) di revocare** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19 dicembre 2002, avente ad oggetto "Impianti stradali di distribuzione carburanti – Mero adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente";
- 2) di approvare l'allegato** "Regolamento di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti" (Allegato n. 1 alla presente deliberazione);
- 3) di dichiarare la presente** deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Proposta del Servizio Sviluppo Economico n. 5 del 22/09/2009

Compilatore

Proponente

Responsabile settore competente

Responsabile servizio finanziario

Città di ARDEA

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2001, n. 8, modificata dalla legge regionale 3 novembre 2003, n.35, e dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n.2.

LEGGE REGIONALE n. 8 del 2003

Legge n. 248 del 4 -8-2006

Legge 6 agosto 2008, n. 133

Anno 2009

INDICE

CAPITOLO	pagina
PREMESSA INTRODUTTIVA	3
ART. 1 REGOLAMENTO COMUNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI	5
ART. 2 IL COMUNE DI ARDEA	5
ART. 3 PROGRAMMAZIONE COMUNALE	6
ART. 4 LOCALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI NEL TERRITORIO DI ARDEA	7
ART. 5 ACCESSI	11
ART. 6 NORME PER L'EDIFICAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI	11
ART. 7 RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI	15
ART. 8 RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI	16
ART. 9 MODIFICHE DEGLI IMPIANTI	17
ART. 10 TRASFERIMENTO E RINNOVO DELLA CONCESSIONE	17
ART. 11 NORMA TRANSITORIA	19
ART. 12 SANZIONI	19

	PREMESSA INTRODUTTIVA
--	------------------------------

1. La Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2001 e ss.mm.ii. (Legge Regionale n. 35 del 3 novembre 2003) impone ai comuni del Lazio la redazione di un **Piano comunale di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti** entro due mesi, se il comune ha già un suo piano, oppure entro sei mesi, se il comune é sprovvisto di piano specifico.

2. Il Comune di ARDEA pur non essendosi dotato del piano di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti di cui all'art. 26 della L.R. n. 35/2003 e ss.mm.ii., ha adeguato le norme tecniche di attuazione del PRG con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 19 dicembre 2002. Il presente regolamento completa la pianificazione territoriale della rete specifica.

2 bis - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento valgono le seguenti normative vigenti:

- Nuovo Codice della Strada;
- Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2001 e ss.mm.ii;
- Regolamento Edilizio Comunale e norme regolamentari comunali in materia di igiene, polizia urbana, scarichi, etc;
- Normative nazionali e regionali in materia urbanistico/edilizia, sicurezza antisismica, eliminazione barriere architettoniche, impianti di risparmio energetico, inquinamento acustico/atmosferico, scarichi acque reflue, etc;

Si evidenzia che le medesime si intendono automaticamente modificate per effetto dell'entrata in vigore di norme sopravvenute.

3. Durante la fase transitoria, le domande per l'installazione, l'esercizio, i trasferimenti ed i potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti, presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla predetta data.

4. Oggetto del presente Regolamento sono gli impianti di distribuzione di carburanti. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un unico complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione per uso di autotrazione con le relative attrezzature. Gli impianti di distribuzione si distinguono in:

4.1 **Stazione di servizio:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi accessori.

4.2 **Stazione di rifornimento:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi, che dispone di attrezzature per servizi accessori esclusi locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo.

4.3 **Chiosco:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e di un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli.

4.4 **Punto isolato:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

4.5 **Punto appoggiato:** è un impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione dei carburanti annesso ad altra attività commerciale o artigianale di servizio.

5. **Attività e servizi integrativi:** a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 83 bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133 sono state abolite tutte le disposizioni che imponevano restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

Art.1	REGOLAMENTO COMUNALE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI
--------------	---

1. Per la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti, la pianificazione comunale individua, in attuazione del Decreto Legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998 e ss.mm.ii., i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti e le norme ad esse applicabili, tenendo conto:

a) dei vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999;

b) della superficie utile occorrente per l'installazione di nuovi impianti.

Art.2	IL COMUNE DI ARDEA
--------------	---------------------------

1. Il Comune di ARDEA si estende nella provincia di Roma, su di una superficie di 50,90 chilometri quadrati ad una distanza di circa 30 chilometri dalla capitale e con una densità di 780 residenti circa per chilometro quadrato.

Ai confini di ARDEA ci sono comuni come POMEZIA, ANZIO, APRILIA, ARICCIA ed ALBANO LAZIALE, che sono tutti centri di notevole importanza economica, turistica e sociale.

Nella stessa area gravitazionale ci sono altri importanti centri quali NETTUNO, VELLETRI, LANUVIO, GENZANO E MARINO e la stessa ROMA.

2. La popolazione residente nel Comune di Ardea al mese di maggio 2009 è di circa 44.000 persone.

3. E' inoltre allo studio un importante Progetto comunale per l'Utilizzo dell'Arenile (P.U.A.), anche per dare una diversa connotazione all'utilizzazione delle spiagge e del mare; quindi si intende rivisitare e qualificare al meglio la componente turistica, per ricavarne dei migliori rendimenti, sia in termini economici che d'immagine.

4. Il Comune di Ardea presenta una sempre più spiccata predisposizione turistica, potendo disporre di un esteso ed attrezzato litorale, frequentato ed apprezzato. Nel contempo, molti degli abitanti hanno una tendenza ad esercitare ancora le attività primarie (agricoltura, zootecnia e botanica in primis), facilitati dall'ampio entroterra semirurale.

Nel corso dell'anno si organizzano convegni, mostre, spettacoli e feste di ogni tipo e genere, anche a carattere culturale vista la presenza in loco del museo Manzù e dei giardini della Landriana; tutte queste manifestazioni provocano un elevato incremento del movimento turistico, specialmente nelle giornate festive e prefestive.

Art.3

PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. La L.R. n. 8/2001 e ss.mm.ii. richiede una ristrutturazione della rete distributiva di carburanti, e la determinazione dei criteri di massima applicabili ad ogni aspetto del problema.

2. Il Comune di ARDEA recepisce la normativa e stabilisce i seguenti criteri di massima:

1) gli impianti ad uso pubblico di distribuzione di carburanti possono essere autorizzati seguendo le direttive del codice della strada, delle superfici minime d'esercizio e delle norme tecniche comunali.

- 2) la **superficie minima** occorrente per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti non deve essere inferiore a 1000 metri quadrati;
- 3) le **distanze minime** da rispettare per i nuovi impianti (o per i trasferimenti) da quelli già operanti, sono state abrogate per effetto dell'art. 83 bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133.

Art.4	LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDEA
-------	--

1. Il Comune di ARDEA stabilisce una rete di distribuzione di carburanti, all'interno del territorio comunale, che si sviluppa in undici impianti già operanti, oltre quelli che sarà possibile autorizzare nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI	PARAMETRI
SUPERFICIE MINIMA	MQ 1000
FRONTE MINIMO DELL'IMPIANTO SUL LATO DI ACCESSO URBANO	Metri 60
FRONTE MINIMO DELL'IMPIANTO SUL LATO DI ACCESSO EXTRAURBANO	Metri 80
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO	1/10
ALTEZZA MASSIMA	Metri 6,00
INDICE DI EDIFICABILITÀ	(valgono i parametri dell'art. 11 bis della L.R. 08/2001 e ss.mm.ii.)
DISTANZA MINIMA DEGLI EROGATORI DAL CIGLIO DELLA STRADA DI ACCESSO	Metri 5,00
LARGHEZZA MINIMA DELL'ENTRATA SUL FRONTE STRADA	Metri 15,00
LARGHEZZA MINIMA DELL'USCITA SUL FRONTE STRADA	Metri 15,00
DISTANZA MINIMA TRA ENTRATA ED USCITA SUL FRONTE STRADA	Metri 30,00
DISTANZA MINIMA TRA ENTRATE ED USCITE DAGLI INCROCI	Metri 95,00
PENDENZA MASSIMA DELLA SUPERFICIE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI	5%
DISTACCHI MINIMI DAI CONFINI	Metri 5,00
PENDENZA MASSIMA DELLA SUPERFICIE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI	5%

2. L'Area di pertinenza degli impianti deve essere localizzata nelle fasce di rispetto stradale nel rispetto di quanto previsto dal P.R.G., approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5192 del 1 agosto 1984 e dal Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della strada", nonché dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

3. La localizzazione degli impianti di carburanti, come previsto dall'art. 2 comma 1bis del D.Lgs. n. 32/1998 e ss.mm.ii., costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del P.R.G. non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27-bis della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii..

4. Resta ferma la possibilità di deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni generali o particolari contenute nei singoli PTP o nel PTPR prevista dall'articolo 27 ter della L.R. n. 24/1998 e ss.mm.ii., con la relativa interpretazione autentica di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 18 settembre 2002, n. 32.

5. Nelle zone e sottozone di cui al punto 3 la localizzazione degli impianti, così come disposto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 8/2001 e ss.mm.ii., è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro.

6. Localizzazione degli impianti esistenti al momento della redazione del presente Regolamento:

IMPIANTO N° 1	TOTAL ITALIA SPA VIA PONTINA SS 148 KM 36,521
IMPIANTO N° 2	TOTAL ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 33,391
IMPIANTO N° 3	ERG PETROLI S.P.A. VIA LITORANEA KM 26,350
IMPIANTO N° 4	TAMOIL ITALIA SPA (SOLO GAS) VIA LAURENTINA KM 29,700

IMPIANTO N° 5	ESSO ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 31,500
IMPIANTO N° 6	ESSO ITALIA SPA VIA PONTINA VECCHIA KM 34,140
IMPIANTO N° 7	COLORI AGIP VIA CAMPO SELVA KM 3,700
IMPIANTO N° 8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 38,800
IMPIANTO N° 9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA VIA LAURENTINA KM 30,287
IMPIANTO N° 10	API SPA VIALE NUOVA FLORIDA snc
IMPIANTO N° 11	COLORI AGIP VIA DI VALLE CAIA, KM. 6,147

7. Le attività autorizzate dal Comune sono subordinate esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni (L.R. n.8/2001 e ss.mm.ii.).

8. Gli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, necessari per rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa, sono autorizzati dal comune alle stesse condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione, ad eccezione delle norme riportate negli articoli 11, 11bis, 12 e 13 della L.R. n.8/2001 e ss.mm.ii..

9. La distribuzione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, negli impianti di carburanti per uso privato, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Accessi	ART. 5
----------------	---------------

1. **Per i nuovi impianti sulle strade statali, regionali e provinciali**, la lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di metri 60, dei quali metri 30 di spartitraffico e metri 15 per ciascun accesso, fermo restando il rispetto della distanza di 95 metri da intersezioni, incroci, curve e da impianti semaforici.

2. **Per i nuovi impianti sulle strade comunali**, la lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio per le autovetture e per gli automezzi di portata a pieno carico non superiori a 35 quintali e delle stazioni di servizio, deve essere di metri 25 e 30, dei quali metri 10 di spartitraffico e metri 7,50 fino a metri 10 per ciascun accesso, fermo restando il rispetto della distanza di 12 metri da intersezioni, incroci, curve e da impianti semaforici.

Norme per l'edificazione dei nuovi impianti	ART. 6
--	---------------

La realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti o l'intervento su quelli esistenti deve avvenire nel rispetto dei valori parametrici riportati nel precedente art. 4, con il supporto delle note che seguono:

NOTE (secondo le prescrizioni dei singoli P.P.E. approvati e/o adottati).

1) al calcolo del **rapporto di copertura** concorrono le superfici di pensiline, tettoie, nonché tutti gli eventuali portici **(per quanto attiene la pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento, gli impianti tecnici, tecnologici e simili non**

costituiscono volumetria e non concorrono alla determinazione del rapporto di copertura);

- 2) per **altezza massima** si intende quella misurata dal piano di campagna a sistemazioni avvenute;
- 3) sono fatte salve le prescrizioni del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.;
- 4) per **confini interni** si intendono tutti i limiti del lotto esclusi i lati fronte strada;
- 5) l'**area di pertinenza dell'impianto** é la superficie totale di proprietà su cui insiste l'intero impianto di distribuzione, compresi i servizi accessori, le superfici a parcheggio, le recinzioni ed i dispositivi di schermatura nonché le isole ecologiche.
- 6) **programmi di adeguamento e/o smaltimento**, i gestori degli impianti per i quali il Comune ha accertato l'incompatibilità del sito o la non conformità alle norme o prescrizioni di legge, hanno facoltà di presentare al Comune stesso, alla Regione ed al Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, entro 90 giorni dalla notifica delle risultanze di legge, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa ed alle disposizioni eventualmente impartite, articolato per fasi temporali da effettuarsi entro 24 mesi, trasmettendone copia al Ministero per l'ambiente.
- 7) **norme per la dismissione degli impianti**, tutti gli impianti e le attrezzature, anche sotterranee compresi i serbatoi, degli esercizi che alla data di adozione del presente Regolamento di localizzazione, hanno cessato la propria attività, devono essere rimossi a cura e a spese dei titolari o dei loro aventi causa. Il Comune notifica agli interessati l'opportuno invito a presentare entro 180 giorni un progetto di smantellamento degli impianti che dovrà essere approvato dal Comune e realizzato entro i 180 giorni successivi all'approvazione.
- 8) **parcheggi**, all'interno dei singoli lotti di pertinenza degli impianti deve essere prevista una quantità minima di spazi pubblici destinati a parcheggio, per almeno un decimo della superficie del lotto

(comunque in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 5 D.M. 1444/68: a 100 mq di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio); ogni edificio dovrà essere dotato di parcheggi privati, nella misura di 1 mq per ogni mc di volume ai sensi L. 122/89 e ss.mm.ii. e/o se maggiore della precedente nella misura stabilita dall'art. 19 L.R. n. 33/99 e ss.mm.ii.; una quota di tale area dovrà essere riservata alle operazioni di carico e scarico delle merci ed agli spazi per i diversamente abili o portatori di handicap.

9) **viabilità**, gli impianti di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare per alcun motivo, la carreggiata stradale (art. 22 del Nuovo codice della strada).

10) **norme di arredo e di inserimento ambientale**, negli impianti di distribuzione, le recinzioni non devono superare l'altezza di m. 2,00 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. La parte muraria delle recinzioni non potrà emergere dal terreno per più di m. 0,80.

Gli impianti devono essere schermati mediante supporto continuo di siepi o filari arborei (costituiti da essenze sempreverdi caratterizzate da una minima caduta annua di fogliame) lungo tutto il perimetro dell'area escluso il fronte stradale ed integrate da alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 60 mq di parcheggio. La zona a verde deve interessare almeno una superficie minima pari al 10% dell'intera area.

11) **isola ecologica**, nell'area di pertinenza degli impianti deve essere prevista una superficie minima di 30 mq da destinare ad isola ecologica attrezzata per la raccolta di rifiuti solidi.

12) all'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il **rifornimento di acqua e per lo scarico dei liquami** per roulotte e camper.

13) **destinazioni d'uso**, all'interno delle aree di pertinenza degli impianti sono consentite, per soddisfare le esigenze degli utenti della strada, le seguenti destinazioni d'uso:

- ufficio del gestore con servizi igienici annessi;
- servizi all'autoveicolo: attività artigianali o commerciali connesse alla manutenzione ordinaria o alla riparazione dei veicoli, quali lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili dotate delle attrezzature ponte sollevatore, produzione di aria compressa, serbatoio di stoccaggio oli esausti, ecc;
- l'autoriparazione dei veicoli comprende le attività di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista;
- tra i servizi alla persona rientrano i w.c. per uso pubblico, il telefono pubblico con telefax, internet e fotocopiatrice, bar, ristorante, motel, spazi attrezzati con giochi per i bambini, i servizi di informazione turistica, le attività commerciali disciplinate dal D.Lgs. n. 114/1998; il tutto privo delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13/1989.

14) **insegne**, per quanto attiene la localizzazione ed il dimensionamento si applicano le prescrizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.285/92 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) nonché dell'art. 47 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

15) **autorizzazioni attività integrative**, l'esercizio e lo svolgimento delle attività e servizi integrativi, ai fini della tutela della concorrenza e del corretto e uniforme funzionamento del mercato, è vincolato all'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburante, e la richiesta di autorizzazione delle stesse deve essere formulata dal gestore dell'impianto. Le suddette autorizzazioni restano vincolate all'esistenza e all'esercizio dell'attività del distributore di carburante e tali prescrizioni o vincoli saranno riportati in tutti gli atti rilasciati al richiedente il quale firmerà per accettazione.

Art.7

**RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER
L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI**

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti di carburanti devono essere presentate al Comune, corredate di:

a) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'ente nazionale per le strade - ENAS o della società titolare della concessione autostradale;

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente é in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.1269 e ss.mm.ii., alla Legge 19 marzo 1990, n.55 e ss.mm.ii.;

c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;

b) atto da cui risulti la disponibilità del terreno su cui verrà installato l'impianto;

c) relazione tecnica dell'impianto.

2. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili per la realizzazione di nuovi impianti, costituisce criterio di priorità la previsione di autonome attività integrative commerciali, di ristoro, turistiche e/o ricettive.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta, il Comune provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.

4. Nel Comune di Ardea è operante lo **Sportello Unico per le Attività Produttive** di cui all'articolo 83 della L.R. n. 14/1999, per cui il procedimento relativo al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti previsti dalla L.R. n.8/2001 e ss.mm.ii., fa capo al suddetto sportello unico, fermo restando l'acquisizione dei pareri degli altri uffici/enti coinvolti nel procedimento.

Art.8

**RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER
IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI**

1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati é rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte del richiedente, della seguente documentazione:

a) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi;

b) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;

c) relazione tecnica dell'impianto.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione richiesta, il Comune provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.

Art. 9	MODIFICHE DEGLI IMPIANTI
---------------	---------------------------------

1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche degli impianti di carburanti:

- a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione o viceversa, per prodotti già autorizzati;
- b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
- c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
- d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
- e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;
- f) sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante, per prodotti già autorizzati;
- g) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

Art. 10	TRASFERIMENTO E RINNOVO DELLA CONCESSIONE
----------------	--

1. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti di carburanti é presentata al Comune che è competente in materia e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

2. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.
3. Il comune provvede ad autorizzare il trasferimento della concessione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta all'art.7 della L.R. 8/2001 e ss.mm.ii..
4. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti deve essere presentata al Comune sei mesi prima della scadenza diciottennale e deve essere corredata di:
 - a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ENAS o della società titolare della concessione autostradale;
 - b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente é in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DPR 27 ottobre 1971, n.1269 e ss.mm.ii. ed alla Legge 19 marzo 1990, n.55 e ss.mm.ii.;
 - c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.
5. Il rinnovo é subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati; tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'art.22, comma 2 della L.R. 8/2001 ess.mm.ii..
6. Il Comune provvede al rinnovo della concessione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta e del verbale di collaudo.

Art.11

NORMA TRANSITORIA

1. Durante la fase transitoria, le domande per l'installazione, l'esercizio, i trasferimenti ed i potenziamenti di impianti di distribuzione di carburanti, presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento e per le quali non sia intervenuto un provvedimento di diniego, possono essere integrate dai soggetti legittimati entro sessanta giorni dalla predetta data per renderle conformi alle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente.

Art.12

SANZIONI

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in assenza della concessione o dell'autorizzazione comportano la chiusura dell'impianto e la cessazione dell'esercizio, nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 800,00 ed un massimo di euro 8.000,00.

2. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dal Comune competente per territorio.



COMUNE DI ARDEA



(Provincia di Roma)

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E PATRIMONIALE
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Proposta del Servizio Sviluppo Economico n. 5 del 22/09/2009

Predisposta da **Mangiapelo Tiziana** su direttiva dell'Assessore **Fabrizio VELOCCI**

Firma del Compilatore

Proponente _____

Ardea, li _____

Firma del Proponente

Parere di regolarità tecnica : ex art. 49 D. Lgs. N. 267/2000

Ricevuta in data _____ prot n. _____
Visto: si esprime parere favorevole li 22.09.09
Motivazione _____

Il Responsabile del Servizio

Parere di regolarità Contabile : ex art. 49 D. Lgs. N. 267/2000

Ricevuta in data _____ prot n. _____
Visto: si esprime parere non di dubio li 22.09.09
Motivazione _____

Il Responsabile del Servizio

Proposta del Servizio Sviluppo Economico n. 5 del 22/09/2009

Compilatore

M

Proponente

Responsabile settore competente

[Signature]

Responsabile servizio finanziario

[Signature]

L.R. 02 Aprile 2001, n. 8
Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti (1)

S O M M A R I O

CAPO I -

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -

Finalità della legge

Art. 2 -

Oggetto

Art. 3 -

Commissione consultiva

CAPO II -

CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Sezione I -

Criteri e modalità per il rilascio, il rinnovo ed il trasferimento di concessioni per l'installazione di impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali e per il rilascio di autorizzazione per i relativi potenziamenti

Art. 4 -

Rilascio della concessione per l'installazione di nuovi impianti

Art. 5 -

Rilascio dell'autorizzazione per il potenziamento degli impianti

Art. 6 -

Modifiche degli impianti

Art. 7 -

Trasferimento della concessione

Art. 8 -

Rinnovo della concessione

Sezione II -

Criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio

Art. 9 -

Attività di monitoraggio della rete distributiva di carburanti

CAPO III -

CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI

Sezione I -

Criteri generali per la realizzazione della rete distributiva di carburanti lungo la viabilità ordinaria

Art. 10 -

Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree

Art. 11 -

Superficie dei nuovi impianti

Art. 12 -

Numero totale degli impianti di GPL

Art. 13 -

Distanze minime tra i diversi impianti

Art. 14 -

Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici

Sezione II -

Criteri generali per il coordinamento da parte dei comuni degli orari di servizio e delle turnazioni

Art. 15 -

Orario feriale

Art. 16 -

Orario festivo

Art. 17 -

Servizio notturno

Art. 18 -

Ferie

Art. 19 -

Apparecchiature self-service

Art. 20 -

Deroghe

Sezione III -

Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato

Art. 21 -

Disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato

CAPO IV -

VERIFICA SULL'IDONEITÀ TECNICA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA REGIONE

Art. 22 -

Verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti

Art. 23 -

Attività di vigilanza

Art. 24 -

Funzione di indirizzo e coordinamento della Regione

CAPO V -

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 -

Poteri sostitutivi della Regione

Art. 26 -

Piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti

Art. 27 -

Norma transitoria

Art. 28 -

Rinvii

Art. 29 -

Abrogazioni

Art. 30 -

Dichiarazione d'urgenza

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 194, comma 4, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di distributori di carburanti in conformità ai principi fondamentali di cui alla normativa nazionale.

Art. 2
(Oggetto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge disciplina:

- a) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b), della l.r. 14/1999 e successive modificazioni;
- b) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi dei comuni di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), della l.r. 14/1999 e successive modificazioni;
- c) la verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti, l'attività di vigilanza sull'osservanza della normativa vigente e la funzione di indirizzo e coordinamento della Regione.

Art. 3
(Commissione consultiva)

1. E' istituita presso l'assessorato competente in materia di sviluppo economico ed attività produttive la commissione consultiva per gli impianti di carburanti, di seguito denominata commissione, che ha il compito di esprimere il parere in merito all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni.

2. La commissione è composta da:

- a) il direttore del dipartimento regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
 - b) il dirigente della struttura del dipartimento di cui alla lettera a) competente in materia di carburanti, o suo delegato;
 - c) un rappresentante dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI);
 - d) un rappresentante dell'Unione Petrolifera;
 - e) un rappresentante delle associazioni dei concessionari privati (ASSOPETROLI);
 - f) un rappresentante del Consorzio Grandi Reti;
 - g) un rappresentante dell'Aldigas/Distragas;
 - h) un rappresentante della Federmetano;
 - i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della categoria dei gestori di distributori di carburanti maggiormente rappresentative a livello nazionale (FAIB-Confesercenti, Fegica-CISL, Figisc-Anisa-Confcommercio);
 - l) un rappresentante dell'industria del gas naturale.
- l bis) un rappresentante dell'Automobile Club Italia (ACI); (2)
- l ter) il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio. (2)

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di carburanti, di qualifica non inferiore alla categoria C, designato dal direttore del dipartimento di cui al comma 2, lettera a).

4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina dei componenti la commissione, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentati. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione purché siano nominati almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente della Giunta regionale procede all'integrazione della composizione della commissione al momento della presentazione delle designazioni mancanti.

5. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, il presidente della commissione può autorizzare l'audizione di altri soggetti.

6. La commissione rimane in carica per la durata di tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 3 bis (3)
(Sportello unico)

1. Nei comuni in cui è istituito ed operante lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 83 della l.r. 14/1999 il procedimento relativo al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti previsti dalla presente legge fa capo al suddetto sportello unico.

CAPO II
CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E
DEI COMPITI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Sezione I

Criteria e modalità per il rilascio, il rinnovo ed il trasferimento di concessioni per l'installazione di impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali e per il rilascio di autorizzazione per i relativi potenziamenti

Art. 4

(Rilascio della concessione per l'installazione di nuovi impianti)

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti di carburanti sono presentate al dipartimento regionale competente in materia, corredate di:
 - a) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'Ente nazionale per le strade - ENAS o della società titolare della concessione autostradale;
 - b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni ed alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
 - c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.
2. Alle domande devono essere inoltre uniti i seguenti documenti:
 - a) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;
 - b) atto da cui risulti la disponibilità del terreno su cui verrà installato l'impianto;
 - c) relazione tecnica dell'impianto.
- 2 bis. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti, fatta eccezione per il grande raccordo anulare di Roma, costituisce criterio di priorità la previsione di autonome attività integrative commerciali, di ristoro, turistiche e/o ricettive. **(4)**
3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.

Art. 5

(Rilascio dell'autorizzazione per il potenziamento degli impianti)

1. L'autorizzazione al potenziamento di un impianto di carburanti con prodotti non precedentemente autorizzati è rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte del richiedente, della documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere a) e c).
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 1, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rilascio dell'autorizzazione inviandone copia al richiedente.

Art. 6

(Modifiche degli impianti)

1. Non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 5 le seguenti modifiche degli impianti di carburanti:
 - a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
 - b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
 - c) installazione di apparecchi accettori di carte di credito;
 - d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
 - e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;
 - f) sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante, per prodotti già autorizzati;
 - g) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate al dipartimento regionale competente in materia, ai vigili del fuoco ed all'Ufficio tecnico di finanza (UTF) competenti per territorio, all'ENAS o alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 22, comma 2.
3. Le modifiche di cui al presente articolo sono menzionate nel successivo provvedimento di rinnovo diciottennale della concessione.

Art. 7

(Trasferimento della concessione)

1. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti di carburanti è presentata al dipartimento regionale competente in materia e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.
2. La domanda deve essere corredata di:
 - a) dichiarazione di assenso da parte dell'ENAS o della società titolare della concessione autostradale;
 - b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.p.r. 1269/1971 e successive modificazioni;

- c) documentazione antimafia, riferita al soggetto subentrante, di cui alla l. 55/1990 e successive modificazioni;
- d) parere dell'UTF.

3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2, il dipartimento regionale competente in materia provvede ad autorizzare il trasferimento della concessione.

Art. 8

(Rinnovo della concessione)

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti è presentata al dipartimento regionale competente in materia almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.

2. La domanda deve essere corredata di:

- a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ENAS o della società titolare della concessione autostradale;
- b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.p.r. 1269/1971 e successive modificazioni ed alla l. 55/1990 e successive modificazioni;
- c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.

3. Il rinnovo è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 22, comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2 e del verbale di collaudo, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rinnovo della concessione.

Art. 8 bis (5)

(Apertura e orario di servizio degli impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali)

1. Gli impianti di carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali devono restare aperti per l'espletamento del servizio di vendita durante tutti i giorni dell'anno e senza interruzione di orario nel corso delle ventiquattro ore giornaliere.

Sezione II

Criteria e modalità per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio

Art. 9

(Attività di monitoraggio della rete distributiva di carburanti)

1. Il dipartimento regionale competente in materia ha il compito di verificare, sulla base dei dati forniti dall'UTF e dai comuni ai sensi del comma 2, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti. Tale struttura rileva, in particolare:

- a) le caratteristiche strutturali della rete distributiva;
- b) la variazione dei consumi;
- c) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e la sua rispondenza alle esigenze dei consumatori.

2. L'UTF ed i comuni, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, comunicano annualmente al dipartimento competente in materia, rispettivamente, i dati relativi all'erogato per ogni comune e quelli riferiti alla variazione del numero di impianti presenti sul territorio comunale con la relativa consistenza e superficie.

3. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono trasmessi al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni.

CAPO III

CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEI COMUNI

Sezione I

Criteria generali per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti lungo la viabilità ordinaria

Art. 10

(Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree)

1. Ai fini della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti installati e gestiti sulla base dell'autorizzazione rilasciata dai comuni competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni, i piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti **(6)** individuano, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 1 bis, del decreto stesso, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti nonché le norme ad esse applicabili, tenendo conto:

- a) delle zone e sottozone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee, quali definite dall'articolo 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;
- b) della superficie utile occorrente per l'installazione dei nuovi impianti di cui all'articolo 11 nonché, per la eventuale realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, di attività commerciali e/o di ristoro"; **(7)**
- c) delle incompatibilità di cui all'articolo 12; **(8)**
- d) delle distanze minime tra i diversi impianti di cui all'articolo 13.

1 bis. La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche. **(9)**

1 ter. Resta ferma la possibilità di deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni generali o particolari contenute nei singoli PTP o nel PTPR prevista dall'articolo 27 ter della l.r. 24/1998 e successive modifiche, con la relativa interpretazione autentica di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32. **(9)**

1 quater. Nelle zone e sottozone di cui al comma 1 bis la localizzazione degli impianti è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro. **(9)**

Art. 11

(Superficie dei nuovi impianti)

1. La superficie minima occorrente per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti non deve essere, di norma, inferiore a mille metri quadrati.

2. I comuni possono prevedere nei rispettivi strumenti di pianificazione superfici inferiori a mille metri quadrati e comunque non inferiori a quattrocento metri quadrati anche in considerazione della consistenza demografica e della rilevanza della strada su cui viene installato l'impianto.

Art. 11 bis (10)

(Indici di edificabilità)

1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 10, comma 1 quater, nonché quelle riguardanti le zone di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), i comuni individuano, nei piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'articolo 26, la cubatura utile necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, comprendente anche eventuali attività commerciali e di ristoro, nell'ambito dei seguenti indici di edificabilità:

- a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato;
- b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,05/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,10/1 metro quadrato;
- c) per le strade regionali o provinciali, su superfici utili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato;
- d) per le strade statali, su superfici utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,15/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato.

2. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici di cui al comma 1.

3. Negli impianti aventi superficie inferiore o pari a 10.000 metri quadrati, la superficie di vendita destinata ad attività commerciali e quella destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore, complessivamente, a 250 metri quadrati.

Art. 12 (11)

(Incompatibilità)

1. Nei centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:

- a) in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
- b) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.

2. Fuori dai centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:

- a) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspidi degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- b) ricadenti all'interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100, salvo che si tratti di impianto unico in comuni montani;
- c) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
- d) ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

3. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli impianti già esistenti, salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 2 quater.

Art. 13

(Distanze minime tra i diversi impianti)

1. Ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo.

2. Per il nuovo impianto, se dotato di benzina e/o gasolio, nonché per l'impianto dotato di solo GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto erogante benzina e/o gasolio situato nell'ambito della Regione:

- a) nei centri abitati, la distanza minima di trecento metri nel percorso stradale più breve e di seicento metri nella stessa direttrice di marcia;
- b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di un chilometro e mezzo nel percorso stradale più breve;
- c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve;
- d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di cinque chilometri nel percorso stradale più breve.

d bis) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, provinciali e statali in prossimità di quartieri fieristici, nodi di scambio intermodali, porti e aeroporti in un raggio di cinquecento metri dalle relative strutture elencate, la distanza minima di un chilometro nel percorso stradale più breve. (11a)

3. Per il nuovo impianto, se dotato di metano, nonché per l'impianto da potenziare con metano, si devono rispettare le seguenti distanze minime da qualsiasi altro impianto erogante metano situato nell'ambito della Regione:

- a) nei comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti, la distanza minima di dieci chilometri nel percorso stradale più breve;
- b) nei comuni con popolazione residente compresa tra diecimilauno e trentamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale più breve;
- c) nei comuni con popolazione residente compresa tra trentamilauno e sessantamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale più breve;
- d) nei comuni con popolazione residente superiore a sessantamila abitanti, la distanza minima di quattro chilometri nel percorso stradale più breve;
- e) nel Comune di Roma, per la sola area del centro abitato, la distanza minima di novecento metri nel percorso stradale più breve e milleottocento metri nella stessa direttrice di marcia.

4. Per il nuovo impianto, se dotato di GPL, nonché per l'impianto da potenziare con GPL, si devono rispettare le seguenti distanze minime, da qualsiasi altro impianto erogante GPL situato nell'ambito della Regione:

- a) nei centri abitati, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve;
- b) fuori dai centri abitati, la distanza minima di otto chilometri, nel percorso stradale più breve;
- c) nel Comune di Roma, fuori dal centro abitato, la distanza minima di sette chilometri nel percorso stradale più breve.

5. Per la verifica delle distanze di cui ai commi 2, 3 e 4 si osservano le seguenti modalità:

- a) per la individuazione dei centri abitati si applica quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 3, comma 8, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
- b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse;
- c) per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice di marcia e per il percorso stradale più breve, le distanze stesse devono essere calcolate sia rispetto all'impianto esistente o già autorizzato che precede il nuovo, sia rispetto a quello esistente o già autorizzato successivo;
- d) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada privata, il calcolo delle distanze minime va riferito all'accesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime di cui ai commi 2, 3 e 4;
- e) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada statale o di competenza regionale, il calcolo delle distanze minime va riferito esclusivamente all'impianto esistente o autorizzato che precede o che segue l'impianto stesso ubicato sulla medesima strada.

Art. 14

(Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici)

1. Per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di energie o di carburanti alternativi ed ecologici a basso indice di inquinamento, del tipo olio di colza o altri, o per il potenziamento di impianti esistenti con tali prodotti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

Art. 14 bis (12)

(Requisiti minimi e criteri di priorità per i nuovi impianti)

1. I nuovi impianti devono erogare almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, metano, GPL e, limitatamente all'erogazione di benzina o gasolio, devono essere dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento.

2. Per la distribuzione dei soli prodotti ecologici GPL o metano per autotrazione possono essere autorizzati nuovi impianti monoprodotta, non dotati del servizio self-service pre-pagamento o post-pagamento.

3. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative.

4. Possono essere insediati anche impianti di solo autolavaggio automatico o semiautomatico o manuale o self-service, ai quali non si applicano gli indici previsti all'articolo 11 bis.

5. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti costituiscono criteri di priorità nell'ordine:

- a) la data di presentazione della domanda completa della documentazione tecnico-progettuale prevista;
- b) l'erogazione di ulteriori carburanti oltre le benzine e il gasolio;
- c) la previsione di servizi integrativi all'autoveicolo e all'automobilista.

Art. 14 ter (12)

(Modifiche degli impianti)

1. Per le modifiche degli impianti di distribuzione di carburanti elencate all'articolo 6, comma 1 è sufficiente la preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

2. La corretta esecuzione delle modifiche di cui al comma 1 è asseverata da una perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato, che è trasmessa al comune, ai vigili del fuoco ed all'UTF competenti per territorio, nonché all'ente proprietario della strada ai fini dell'aggiornamento degli atti di propria competenza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 non sostituisce eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Sezione II

Criteri generali per il coordinamento da parte dei comuni degli orari di servizio e delle turnazioni

Art. 15

(Orario feriale)

1. Per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti negli impianti assistiti da personale, l'orario minimo settimanale di apertura diurna è di cinquantadue ore.

2. Nel rispetto della previsione di cui al comma 1, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale nei giorni feriali, salvo possibili turnazioni: durante il periodo estivo dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici e trenta alle ore diciannove e trenta; durante il periodo invernale dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.

3. L'orario estivo ha inizio il primo maggio di ciascun anno. L'orario invernale ha inizio il primo ottobre.

Art. 16

(Orario festivo)

1. I comuni ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale devono assicurare, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, l'apertura del venticinque per cento degli impianti con l'osservanza dell'orario feriale. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, la percentuale suddetta può essere elevata al trentatré per cento o al cinquanta per cento.

2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali possono sospendere la loro attività nelle giornate di lunedì, o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali. **(13)**

3. I comuni ove siano funzionanti almeno due impianti assicurano turni di apertura il sabato pomeriggio o

2 ter. I titolari degli impianti esistenti di cui agli articoli 21 e 21 bis sprovvisti dell'autorizzazione comunale devono richiederla entro il 30 settembre 2004. Decorso inutilmente tale termine, il comune competente per territorio dispone la chiusura dell'impianto e la cessazione dell'esercizio. **(22)**

2 quater. Entro il 30 settembre 2004 i comuni effettuano, in contraddittorio con i titolari delle autorizzazioni d'esercizio interessati, le verifiche degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti, comunicando al titolare dell'autorizzazione l'esito della verifica ed invitandolo, in caso di incompatibilità ai sensi dell'articolo 12, a presentare idoneo progetto di adeguamento entro novanta giorni. Nel caso in cui il progetto non venga presentato o non venga realizzato entro dodici mesi dalla sua autorizzazione da parte del comune, il comune stesso notifica all'interessato la decadenza dell'autorizzazione, salvo che, limitatamente agli impianti funzionanti alla data del 17 luglio 2003, in considerazione della peculiare realtà territoriale e delle caratteristiche del singolo impianto, ne consenta la prosecuzione dell'attività. Per gli impianti non insistenti su strade di competenza comunale le verifiche sono effettuate di concerto con l'ente proprietario della strada. **(22)**

2 quinquies. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del d.lgs. 32/1998 e dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346. **(22)**

2 sexies. Alle domande di nuovi impianti presentate entro il 31 dicembre 2003, la cui istruttoria non è ancora conclusa, si applicano, ove più favorevoli per il richiedente, gli indici di edificabilità commerciale già previsti ed adottati dai comuni. **(22)**

Art. 28

(Rinvii)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 32/1998, e successive modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996, nonché, ove con questi non incompatibili, le disposizioni di cui al d.p.r. 1269/1971 e successive modificazioni.

Art. 29

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 24 novembre 1994, n. 62.

Art. 30

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

- (1)** Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 aprile 2001, n. 10, S.O. n. 8
- (2)** Lettera aggiunta dall'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (3)** Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (4)** Comma inserito dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (5)** Articolo inserito dall'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (6)** Alinea modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (7)** Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (8)** Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (9)** Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (10)** Articolo inserito dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (11)** Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (11a)** Lettera aggiunta dall'articolo 83, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
- (12)** Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (13)** Comma modificato dall'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 35
- (13a)** Articolo inserito dall'articolo 83, comma 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2



COMUNE DI ARDEA



(Provincia di Roma)

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E PATRIMONIALE
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Proposta del Servizio Sviluppo Economico n. 5 del 22/09/2009

Predisposta da **Dr. Cosimo MAZZONE** su direttiva dell'Assessore **Fabrizio VELOCCI**

Firma del Compilatore

Proponente _____

Ardea, li _____

Firma del Proponente

Parere di regolarità tecnica : ex art. 49 D. Lgs. N. 267/2000

Ricevuta in data _____ prot n. _____
Visto: si esprime parere favorevole li 22.09.09
Motivazione _____

Il Responsabile del Servizio

Parere di regolarità Contabile : ex art. 49 D. Lgs. N. 267/2000

Ricevuta in data _____ prot n. _____
Visto: si esprime parere non rilevante ai fini contabili li 22.09.09
Motivazione _____

Il Responsabile del Servizio

Proposta del Servizio Sviluppo Economico n. 5 del 22/09/2009

Compilatore

Proponente


Responsabile settore competente

Responsabile servizio finanziario

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Prot. 44791

IL PRESIDENTE
(Policarpo Volante)



IL SEGRETARIO

(Dot. ssa Alessandra Macri)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 107, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto funzionario responsabile del settore segreteria attesta che copia della presente deliberazione viene trasmessa in data odierna ai messi comunali per la pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal..... 8 OTT 2009

li 8 OTT 2009

IL SEGRETARIO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 134 comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto funzionario responsabile del servizio segreteria attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data.....

li

- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
- trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione
- che il periodo di pubblicazione è trascorso senza reclami

IL SEGRETARIO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO